

Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione delle opere artistiche dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione, inventariazione, conservazione, esposizione e gestione delle opere artistiche di proprietà dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, acquisite a qualunque titolo, con particolare riferimento alle donazioni.

Art. 2 – Finalità

L'Ordine persegue, attraverso l'acquisizione di opere artistiche:

- a) la valorizzazione della cultura giuridica e artistica;
- b) il decoro e la qualificazione degli spazi istituzionali;
- c) la promozione di iniziative culturali coerenti con le proprie finalità istituzionali.

Art. 3 – Modalità di acquisizione

Le opere possono essere acquisite mediante: a) donazione; b) comodato; c) acquisto;

L'acquisizione per donazione è subordinata a deliberazione del Consiglio dell'Ordine ed assenza di oneri o condizioni incompatibili con la natura pubblica dell'ente, salvo espressa accettazione.

Art. 4 – Valutazione delle opere

Il Consiglio dell'Ordine valuta:

1. L'interesse culturale o istituzionale dell'opera;
2. La compatibilità con gli spazi e le funzioni dell'Ordine;

Art. 5 – Accettazione della donazione

1. L'accettazione della donazione avviene con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
2. La donazione è formalizzata mediante scrittura privata, per opere di modico valore;

Art. 6 – Inventariazione

1. Tutte le opere acquisite entrano a far parte del patrimonio dell'Ordine.
2. Le opere sono obbligatoriamente iscritte nell'inventario dei beni mobili, con indicazione di: autore; titolo e descrizione; collocazione.

Art. 7 – Conservazione ed esposizione

1. Le opere sono conservate con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il Presidente, o un Consigliere delegato, cura l'esposizione e la tutela delle opere.
3. Eventuali spostamenti devono essere autorizzati dal Consiglio o dal Presidente nei casi urgenti.

Art. 8 – Divieto di utilizzo improprio

È vietato l'uso delle opere per fini personali, politici o estranei alle finalità istituzionali dell'Ordine.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice civile e i principi generali in materia di gestione del patrimonio degli enti pubblici.